

Videosorveglianza e controlli a distanza: le ultime novità



*a cura di Emanuele Antonio Azzarelli
ispettore tecnico dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino*

Politecnico di Torino – 22/11/2019





«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). -

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».



‘impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori’

‘strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa’



ITL Torino →


Convegno **Associazione ICT Dottori Commercialisti**

Procedimento
amministrativo

Attività ispettiva



Procedimento amministrativo



Procedimento amministrativo

istanza

presentata
dal datore di
lavoro alla
ITL


- Modulo predisposto dalla ITL
 - **Relazione tecnica**
 - Dichiarazione sostitutiva marche da bollo
 - **Presentazione via PEC, a mano o per posta**
- ◆ ITL.Torino@pec.ispettorato.gov.it

Procedimento amministrativo



- Analisi documentale
- **Eventuale analisi presso l'azienda**
- Ricerca bilanciamento interessi
- **Individuazione soluzione condivisa**

Procedimento amministrativo



- Entro 60 gg. dall'istanza
- **Provvedimento definitivo**
- **Elencazione prescrizioni**
 - Circuito chiuso/collegato
 - Utilizzo aderente alle esigenze
 - Tracciamento degli accessi (file di Log)

(Rigetto istanza)



Attività ispettiva

- Visite su richiesta di intervento
- Visite di iniziativa
 - presso aziende già autorizzate
 - a campione

Telecamere non funzionanti o per finzione

Nel corso degli ultimi anni, si registrano diverse sentenze che confermano il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti previsti dall'art. 4 della legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo

La condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell'impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo (Cass. Penale n. 4331/2014).



IL CASO

- 7 dicembre 2018 tra un'azienda e rappresentanti sindacali di OO.SS
- **Verbale di accordo per l'installazione di apparecchi dissuasori del taccheggio a forma di telecamera**
- Premesse: l'azienda ha la necessità di predisporre un sistema di dissuasione del taccheggio nei propri punti vendita siti sul territorio italiano
- **Le parti convengono quanto segue**
- **L'azienda è autorizzata ad installare su tutti i punti vendita presenti e futuri, presenti sul territorio nazionale, oggetti plastici a forma di telecamera, d'ora in poi qui convenzionalmente definiti "simulacri", al fine di disincentivare il taccheggio**
- I simulacri... non dovranno avere nessun requisito che li renda idonei a captare e/o registrare suoni o immagini, ma avranno solo forma esterna simile a quella di una telecamera con le sole possibilità di emettere una luce e/o di muoversi autonomamente per fingere il reale funzionamento



Provvedimento generale videosorveglianza del 29 aprile 2004

Punto 2.3. Principio di proporzionalità

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione



Sentenza Corte di Strasburgo (su utilizzo di telecamere nascoste)

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto *extrema ratio*, a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio- temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria



Cambio (ragione sociale) azienda

Indicazioni operative INL del 25/02/2019

Viene in particolare posta la questione se, in tali fattispecie, si renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell'Ispettorato

...la soluzione va ricercata non tanto nei profili formali legati alla titolarità dell'impresa, quanto negli aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l'installazione degli impianti



Anno	Numero autorizzazioni
2013	308
2014	442
2015	460
2016	539
2017	553
2018	1039
2019	(...)



ITL Torino →

Convegno **Associazione ICT Dottori Commercialisti**

Grazie per l'attenzione

Emanuele Azzarelli

emanueleantonio.azzarelli@ispettorato.gov.it